



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FLERES, FERRARA, ALICATA,
BURGARETTA APARO e CENTARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2011

Disposizioni per il sostegno dell'occupazione giovanile temporanea
nel periodo estivo

ONOREVOLI SENATORI. - Il futuro dei figli è uno dei problemi maggiormente sentiti dalle famiglie italiane. Il tasso di disoccupazione, infatti, è nel nostro Paese particolarmente elevato e, soprattutto nel Meridione, raggiunge percentuali molto consistenti.

Dai dati recenti resi noti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) emerge che il tasso di disoccupazione del primo trimestre di quest'anno è pari al 7,1 per cento su base nazionale. Un dato a parte è rappresentato dalla Sicilia che, con il 42,9 per cento è tra le dieci regioni europee con il più alto tasso di disoccupazione.

La contrazione delle persone in cerca di occupazione si è concentrata nelle classi di età più giovani: ciò è in parte determinato da un maggiore accesso agli studi superiori, e, in parte, dalla diffusione di sentimenti di scoraggiamento che possono indurre a sospendere le attività di ricerca di un lavoro. Senza contare che la componente femminile del mercato del lavoro continua a rivestire una posizione di assoluto svantaggio.

I sociologi, che da qualche tempo studiano il fenomeno, hanno coniato un acronimo «NEET» (*Not in education employment of training*), che descrive esattamente e con grave allarme questa categoria di giovani che non studiano, non lavorano e passivamente attendono il destino.

La percentuale di giovani disoccupati è diffusa in modo omogeneo tra coloro che sono in possesso di diversi titoli di studio. Occorre tenere presente che, per anni, l'unico posto di lavoro ritenuto dignitoso ed al quale i giovani diplomati e laureati miravano era il l'impiego statale, che offriva la garanzia di uno stipendio fisso e regolare. Da molti anni, ormai, le pubbliche amministrazioni non indicano più concorsi, o se

ciò accade, limitatamente a pochi posti, dal momento che il personale è in esubero. In conseguenza di ciò, si è determinato uno spostamento dell'attenzione verso il settore privato.

La piccole e medie imprese, tuttavia, a tutela della loro posizione sul mercato, tengono conto, nella selezione del personale, della professionalità acquisita, fatto che esclude a priori i giovani, emarginandoli così dal mercato del lavoro.

Il presente disegno di legge interviene sulla materia appena introdotta e prende spunto da quanto accade già in molti Paesi del Nord Europa e dell'America, dove i giovani svolgono lavori stagionali, sia per mantenersi agli studi che per acquisire professionalità, nonché per avere un'occasione di guadagno.

Nel dettaglio, il provvedimento si compone di 9 articoli.

L'articolo 1 reca le finalità, che consistono nella formazione e nell'inserimento, nel mondo del lavoro, dei giovani che frequentano la scuola secondaria superiore e che hanno un'età compresa tra i quattordici ed i diciassette anni. Il comma 2 specifica che la formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro sono limitate al periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ciascun anno solare e che possono essere svolte presso aziende, cooperative o associazioni impegnate nel sociale.

L'articolo 2 prevede che a ciascun giovane sia assegnato un tutore, il quale segue l'interessato in tutte le sue attività nel periodo di permanenza nell'azienda e, tra l'altro, mantiene contatti frequenti con la famiglia del giovane medesimo.

L'articolo 3 stabilisce che i giovani interessati a svolgere attività lavorativa debbono

presentare domanda alla direzione provinciale del lavoro, specificando i settori nei quali gradirebbero essere impiegati. Alla presentazione della richiesta segue un colloquio di orientamento ai fini dell'individuazione del settore lavorativo più appropriato. Quindi, come specificato al comma 6, la direzione provinciale del lavoro provvede alla formazione di un elenco dei giovani da impiegare nei vari settori di attività delle imprese.

L'articolo 4 prevede che le aziende, a seguito di consultazione dell'elenco dei giovani interessati a svolgere attività lavorativa, stipulino con il prescelto un contratto che può assumere la forma di contratto di lavoro a progetto ovvero di contratto a tempo parziale.

L'articolo 5 stabilisce che ai giovani collaboratori spettano una diaria che, a seconda del contratto stipulato, è pari a 60 euro oppure a 40 euro giornalieri.

L'articolo 6 assegna valore di credito formativo ai mesi di attività lavorativa svolti. Nel caso in cui si ottengano 8 crediti, che è considerato il valore massimo, il giovane destinatario riceve un buono del valore di 100 euro, spendibile per l'acquisto di libri di testo o di altro materiale didattico.

L'articolo 7 prevede che la direzione provinciale del lavoro invii propri ispettori presso le aziende, con il compito di rilevare eventuali irregolarità.

L'articolo 8, infine, reca una norma di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge reca disposizioni inerenti la formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani che frequentano la scuola secondaria superiore e che hanno un'età compresa tra i quattordici e i diciassette anni.

2. Le attività di formazione e di inserimento di cui al comma 1 non hanno inizio prima del 15 giugno e cessano entro il 15 settembre di ciascun anno solare e possono essere svolte presso aziende, presso associazioni o presso cooperative di volontariato impegnate in ambito sociale.

3. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e di tutela del lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

Art. 2.

1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, assegnano un tutore ai giovani di cui al comma 1 del medesimo articolo.

2. Il tutore svolge i seguenti compiti:

a) verifica che siano rispettate le disposizioni in materia di sicurezza e di tutela del lavoro;

b) accoglie il giovane nell'azienda e ne cura l'inserimento, lo affianca e provvede alla sua tutela nel corso delle attività di cui all'articolo 1, comma 1;

c) verifica costantemente il rispetto delle condizioni del contratto stipulato tra l'azienda ed il giovane, relativamente allo svolgimento delle mansioni lavorative;

d) costituisce punto di riferimento per la famiglia del giovane, con la quale mantiene contatti frequenti.

3. Ogni tutore può seguire fino a sei giovani, anche se collocati in aziende diverse, purché ricomprese nello stesso Comune.

Art. 3.

1. I giovani interessati alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, devono presentare domanda di iscrizione alla direzione provinciale del lavoro.

2. La domanda di cui al comma 1, controfirmata da un genitore, deve recare l'elenco dei settori lavorativi di interesse.

3. All'atto della presentazione della domanda di iscrizione di cui al comma 1, il giovane interessato effettua un colloquio con un esperto appartenente alla direzione provinciale del lavoro ai fini dell'individuazione concordata del settore lavorativo più appropriato.

4. Nel colloquio di cui al comma 3 si tiene conto delle attitudini, delle motivazioni, nonché degli interessi personali del candidato.

5. Al termine del colloquio di cui al comma 3, la direzione provinciale del lavoro rilascia all'interessato un tesserino recante la foto, le generalità, il gruppo sanguigno, nonché l'indicazione dei settori di impiego.

6. La direzione provinciale del lavoro forma un elenco dei giovani che abbiano presentato la domanda di cui al comma 1 e ai quali sia stato rilasciato il tesserino di cui al comma 5.

Art. 4.

1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, richiedono alla direzione provinciale del lavoro competente l'elenco di cui all'articolo 3, comma 6, ai fini dell'individuazione di un giovane da impiegare nel settore di competenza delle imprese medesime.

2. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, stipulano con il giovane prescelto un contratto di lavoro a tempo parziale o un contratto di lavoro a progetto ai sensi rispettivamente degli articoli 46 e 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. I contratti di cui al comma 2 devono indicare espressamente:

a) le mansioni cui il giovane collaboratore è adibito;

b) l'orario di lavoro;

c) i giorni di riposo;

d) il nominativo del tutore di cui all'articolo 2, comma 1;

e) gli obiettivi formativi che si intendono conseguire.

4. Il tutore di cui all'articolo 2, comma 1, provvede all'apertura, per conto del datore di lavoro, della posizione assicurativa del giovane collaboratore presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, nonché le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 5.

1. Ai giovani con contratto di lavoro a progetto è corrisposta una diaria giornaliera complessiva pari a 60 euro.

2. La diaria di cui al comma 1 è ridotta a 40 euro per i giovani con contratto di lavoro a tempo parziale.

3. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, possono dedurre a fini fiscali gli importi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo a titolo di rimborso spese.

Art. 6.

1. Le attività di cui all'articolo 1, comma 1, hanno il seguente valore di credito formativo:

a) fino a due crediti per un mese di attività svolta;

b) fino a cinque crediti per due mesi di attività svolta;

c) fino a otto crediti per tre mesi di attività svolta.

2. Ai giovani che ottengono il credito di cui al comma 1, lettera *c)*, sono riconosciuti buoni per un importo pari a euro 100, utilizzabili ai fini dell'acquisto di libri di testo o di altro materiale didattico.

3. Il valore dei crediti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* è attribuito dal direttore o dal titolare dell'azienda presso la quale il giovane ha svolto la propria attività lavorativa, sentito il tutore. Nell'attribuzione del valore del credito si tiene conto dell'impegno del giovane, nonché della professionalità, del senso di responsabilità e della capacità di relazionarsi ai colleghi.

Art. 7.

1. La direzione provinciale del lavoro può inviare degli ispettori presso le aziende di cui all'articolo 1, comma 2, ai fini del rilevamento di eventuali irregolarità, ed in particolare:

a) del mancato rispetto dei termini temporali di cui all'articolo 1, comma 2;

b) del mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e di tutela del lavoro;

c) dell'impiego del giovane in mansioni diverse da quelle indicate nei contratti di cui all'articolo 4, comma 2;

d) dell'uso di sostanze alcoliche e di stupefacenti, secondo le previsioni normative vigenti.

2. Le irregolarità eventualmente riscontrate comportano, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente in materia, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 10.000 a carico dell'azienda all'interno della quale si sono riscontrate.

Art. 8.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 5.000.000 di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.